

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista
Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 1/2015

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: LEGGE DI STABILITA' 2015 – NOVITA' FISCALI

Con il Ddl. di Stabilità 2015 sono state introdotte importanti novità di carattere fiscale. Tra le principali si segnalano:

- ☐ l'introduzione a regime del credito di imposta di euro 80 per i lavoratori dipendenti e assimilati;
- ☐ la proroga per l'anno 2015 della destinazione del 5 per mille dell'irpef
- ☐ la deduzione del costo del personale dipendenti e credito di imposta irap;
- ☐ la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica;
- ☐ il nuovo regime tributario delle forme pensionistiche complementari
- ☐ la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni
- ☐ la nuova misura di esenzione per il calcolo IRES negli enti non commerciali
- ☐ la nuova ritenuta sui bonifici per usufruire delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione/risparmio energetico
- ☐ l'estensione del meccanismo di reverse charge
- ☐ introduzione del meccanismo dello split payment per le operazioni effettuati nei confronti della pubblica amministrazione
- ☐ l'entrata in vigore del nuovo meccanismo per la comunicazione delle dichiarazioni di intento
- ☐ introduzione della responsabilità solidale del committente nell'autotrasporto conto terzi
- ☐ variazione aliquota iva applicata alle cessioni di pellet
- ☐ variazione del D.p.r. in materia di dichiarazione iva

Bonus 80 euro a dipendenti e assimilati

E' introdotto a regime, nell'art. 13 c. 1-bis Tuir, il credito di imposta di 80 euro; qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno di importo pari a

- euro 960, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro
- se il reddito complessivo è superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di

$$2.000 \text{ euro} * \left[\frac{960 \times 26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000} \right]$$

Proroga per l'anno 2015 della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

La facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF viene prorogata anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2014 (730/2015 e UNICO 2015 PF), secondo modalità analoghe a quelle applicate negli anni precedenti.

Costo del personale dipendente deducibili ai fini Irap

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. Da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 è ammessa in deduzione, ai fini Irap, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni riferibili al costo del lavoro.

Per le società agricole la deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale.

Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti

A decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli art da 5 a 9 D.Lgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito di imposta pari al 10% dell'imposta lorda.

Il credito così determinato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

Conferma aliquote Irap

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 è abrogata la disposizione di riduzione delle aliquote Irap.

Detrazioni per gli interventi volti al recupero e alla riqualificazione energetica degli edifici

Le detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, sono stabilite nella misura del:

- 55% per le spese sostenute fino al 5.6.2013;
- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015;

Gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* c.c., oppure gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono agevolabili in misura pari al:

- 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015;

La detrazione si applica anche

- Per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M D.Lgs. 29.12.2006, n. 311, sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015, fino ad un valore massimo della detrazione di euro 60.000
- Per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015, fino ad un valore massimo della detrazione pari a euro 30.000.

La detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al:

- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2015;

La detrazione per internamenti di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia spetta anche nel caso di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi (anziché 6 mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

In relazione all'agevolazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. *bonus* arredamento), la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015. Rimane invariato l'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili (10.000 euro) e la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi.

Per determinati interventi antisismici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, si applica una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015;

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

I fondi pensioni sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (anzichè 11%) che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili

Le disposizioni di cui all'art. 5 e 7 L.448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.01.2015. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.06.2015.

L'imposta sostitutiva da applicarsi è pari all'8% per le partecipazioni che risultano qualificate e per i terreni; al 4% per le partecipazioni non qualificate.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali a partire dalla data del 30.06.2015; per le rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Utili distribuiti a enti non commerciali

Con il comma 655 D.L. Stabilità 2014 all'art. 4 co. 1 lettera q) gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare (anziché 95%).

La disposizione trova applicazione per gli utili messi in distribuzione dal 01.01.2014.

Per il solo 2014, è riconosciuto un credito d'imposta, pari alla maggiore IRES dovuta in applicazione della nuova misura di esenzione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo successivo a quello in corso al 01.01.2014 e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 01.01.2016 nella misura del 33,33%, dal 01.01.2017 nella medesima misura e, dal 01.01.2018 nella misura rimanente

Ritenuta bonifici per detrazioni interventi edilizi e riqualificazione energetica

È disposto l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Estensione del meccanismo del reverse charge

Il legislatore ha aggiunto una nuova lettera al corpo dell'art. 17 comma 6 D.P.R. 633/1976 avente ad oggetto:

1. le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici.
2. Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
3. Ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati al gas e all'energia elettrica
4. Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell'art. 7 bis c.3 lettera a) D.P.R. 633/1972
5. Alle cessioni di beni effettuati nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (si attende una deroga da parte del Consiglio della UE per la sua efficacia)

Il dettato ha inoltre cancellato, per le prestazioni di cui al punto 1), la limitazione soggettiva che circoscrive l'applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nel settore dell'edilizia esclusivamente nel caso in cui le prestazioni siano rese da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un subappaltatore ovvero le nuove prestazioni sono assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, indipendentemente dai soggetti coinvolti; resta invariata la disciplina per quanto concerne le altre prestazioni di servizio rese nel settore dell'edilizia, che pertanto sono soggette al reverse solo se effettuate nell'ambito di contratti di sub-appalto.

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) sono state introdotte nuove e importanti modalità di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti degli enti pubblici; in particolare le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello split payment.

“Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale“.

Dopo una prima interpretazione secondo la quale lo Split payment doveva applicarsi ad ogni "pagamento" effettuato a partire dal 01.01.2015, ancorché riguardasse operazioni fatturate in anni precedenti, è giunto un primo chiarimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che con apposito comunicato del 9 gennaio 2015 dichiara: "E' in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

Saranno interessati allo split payment tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l'imponibile. Come detto, sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l'Iva all'Erario invece che al fornitore. Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell'articolo 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ecc.

Non tutti i fornitori sono soggetti all'applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d'acconto ai fini Irpef, come professionisti. Inoltre, la disciplina dello split payment non si applica alle operazioni per le quali l'ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema

dello split payment.

Lettere di intento

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr 322/1998).

Fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Autotrasporto

E' stata introdotta responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascun sub-vettore, nel limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto a corrispondere:

- I trattamenti retributivi ai lavoratori
- I contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti

limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

La predetta responsabilità solidale è esclusa qualora il committente acquisisca il DURC del vettore (preliminarmente o al termine del contratto) ovvero accerti la regolarità via internet utilizzando l'apposita modalità che sarà resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori.

Aliquota IVA cessioni di pellet

L'aliquota Iva da applicare alle cessioni di pellet è quella ordinaria del 22% (anziché il 10%)

Dichiarazione iva

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

1. l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:
 - in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
 - entro il mese di febbraio di ogni anno;
2. l'abrogazione dell'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

Le predette disposizioni sono applicabili a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Legnano, 14 gennaio 2015

Nicola Giuliano